

(N. 1290)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 AGOSTO 1950

Norme in materia di indennizzi per danni arrecati e per requisizioni disposte dalle Forze armate alleate.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, furono dettate norme per il pagamento degli indennizzi dovuti in dipendenza delle requisizioni effettuate dagli Alleati, dei servizi resi loro e dei danni da essi arrecati in azione non di combattimento.

L'esperienza acquistata nell'applicazione di tali norme ha determinato la necessità di dare alla materia una disciplina più precisa. A tal fine è parso opportuno, anzichè apportare modifiche e integrazioni al detto decreto legislativo n. 451, elaborare un nuovo testo, contenente una disciplina organica e compiuta della intera materia.

È stato così predisposto l'accluso disegno di legge, di cui brevemente si illustrano, qui di seguito, le varie disposizioni.

Art. 1. — Si precisano le finalità del provvedimento, specificando, con enumerazione tassativa, i titoli per i quali l'indennizzo è dovuto in relazione alle clausole del Trattato di pace. Inoltre, per evidenti ragioni di equità, si stabilisce che la disposizione concernente i danni alle persone e alle cose per atti dolosi o colposi compiuti da militari alleati, sia applicata, almeno per quanto riguarda gli investimenti, anche nei confronti dei danneggiati da automezzi militari tedeschi. Non si ritiene, infatti, che nei riguardi del cittadino danneggiato possa giustificarsi una diversità di trattamento, secondo la nazionalità dell'investitore.

L'accertamento dei presupposti per la concessione della indennità, la sua liquidazione e il relativo pagamento, sono demandati alla competenza del Ministero del tesoro, i cui prov-

vedimenti vengono adottati previo parere dell'apposito Comitato di cui all'articolo 7.

Art. 2. — Il vigente testo legislativo n. 451 non contiene norme precise circa i criteri per la determinazione degli indennizzi.

Si ritiene opportuno ovviare a tale lacuna, specificando per le singole ipotesi i criteri anzidetti.

Sembra, che sia più vantaggioso per gli interessati ricevere con sollecitudine un modesto indennizzo, quale per le attuali condizioni del bilancio lo Stato può loro corrispondere, anziché attendere che il risanamento della pubblica finanza consenta una più larga liquidazione.

A questo criterio si informano le varie disposizioni dell'articolo, alla cui stregua la liquidazione, pur se effettuata in base a criteri obiettivamente predeterminati, va sempre improntata a spirito di equità.

In particolare, si stabilisce che l'indennità da corrispondere per i danni alle persone di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 1 sia liquidata mediante pagamento in una sola volta di un capitale calcolato sulla base del limite massimo di retribuzione considerato dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14, per gli infortuni sul lavoro, applicando, poi, con criteri prudenziali, all'importo di detto capitale, un coefficiente di moltiplicazione, da determinarsi discrezionalmente dal Ministro del tesoro in relazione alla categoria professionale e alle particolari condizioni economiche e familiari dell'infortunato. In tal maniera, del resto, si consacra legislativamente una prassi amministrativa già seguita dai dipendenti organi liquidatori nell'espletamento dei loro compiti.

I criteri di liquidazione per le requisizioni dei beni e dei servizi, si discostano dalle disposizioni emanate dal Comitato interministeriale prezzi nel 1945, sembrando che rispetto all'attuale valore della moneta debba essere applicato il coefficiente maggiore di moltiplicazione quanto più remota è la data della requisizione.

Art. 3. — La norma si ispira a evidenti motivi di giustizia, vietando il cumulo di due o più indennizzi per lo stesso danno. È superfluo

aggiungere, peraltro, che non è interdetto all'interessato di scegliere quella forma di risarcimento che egli ravvisi più conveniente, come nel caso di scelta tra l'indennizzo liquidabile col criterio di cui all'articolo 2 e la pensione di guerra.

A principi non diversi si ispira il 2° comma, ammettendo che nella ipotesi ivi prevista possa essere concessa dallo Stato soltanto quella parte di indennizzo che eventualmente superi l'indennità dovuta dall'Ente pubblico o dal privato, in conseguenza dello stesso fatto.

Art. 4. — Per decentrare maggiormente il servizio e renderlo, quindi, più spedito, non solo si affida alle Intendenze di finanza l'istruttoria di tutte le richieste di indennizzo, ma viene anche elevato da lire 150 mila a 2 milioni il limite di somma entro il quale le stesse Intendenze possono procedere direttamente alla liquidazione e al pagamento degli indennizzi per danni.

Di conseguenza, nel 2° comma, viene omessa — perchè ormai superflua — la distinzione che, in rapporto alla competenza degli uffici periferici, l'articolo 2 del decreto legislativo n. 451 fa tra indennizzi dovuti per danni ed indennità dovute per altri titoli.

Il 3° comma contiene una diversa formulazione dell'articolo 2 del decreto legislativo numero 451, a seguito dei rilievi della Corte dei conti circa le autorizzazioni già date dal Ministero del tesoro agli uffici periferici di altre Amministrazioni per il pagamento degli indennizzi. Infatti, la Corte dei conti ebbe a sollevare difficoltà per la registrazione degli ordini di accredito a favore dei funzionari delegati di altre Amministrazioni statali, in quanto la dizione del citato decreto legislativo n. 451 (art. 2 - 1° comma) poteva ingenerare dubbi circa la possibilità di effettuare i pagamenti attraverso la cennata procedura.

Art. 5. — La norma sostituisce il corrispondente articolo 3 del decreto legislativo n. 451, attribuendo a coloro che non intendono accettare la liquidazione effettuata dalle Intendenze di finanza, la facoltà di ricorrere al Ministero del tesoro che decide su parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7. In tal guisa si estende anche alle liquidazioni degli indennizzi

zi per requisizioni e servizi la impugnabilità con ricorso all'organo superiore, già prevista solo per le liquidazioni relative ai danni causati dalle truppe alleate.

Art. 6. — La disposizione corrisponde a quella di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 451, opportunamente precisando, però, che alla valutazione provvisoria si possa procedere solo ed esclusivamente nei casi in cui per serie ragioni di carattere obiettivo non sia possibile addivenire alla valutazione definitiva.

Artt. 7 e 8. — Viene riordinata su nuove basi la composizione del Comitato consultivo chiamandone a far parte soltanto magistrati e funzionari delle amministrazioni maggiormente interessate (Ministero del tesoro, Genio militare, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) e si conferisce al Presidente la facoltà di chiamare ad assistere alle sedute altri funzionari aventi specifica competenza su determinate questioni.

In considerazione poi del carattere consultivo del Comitato, che pure essendo libero ed indipendente nell'esprimere il proprio parere deve naturalmente coordinare la sua attività alle esigenze dell'Ufficio col quale, nell'interesse dell'Amministrazione, è chiamato a collaborare, si conferisce la facoltà al direttore dell'Ufficio requisizioni e danni di assistere alle sedute del Comitato affinché possa, occorrendo, esporre ad esso le esigenze dell'Amministrazione.

Art. 9. — Si riproduce la norma già vigente che autorizza l'Amministrazione ad applicare la ritenuta del 2 per cento sull'importo degli indennizzi pagati, esclusi quelli per i danni alle persone, da destinare alla copertura delle spese necessarie per il funzionamento del servizio (acquisti e manutenzione dei locali, luce, competenze al personale non di ruolo, emolumenti ai componenti del Comitato, ecc.). In considerazione della mole del lavoro e della importanza del compito affidato al Comitato sembra opportuno ed equo adottare la stessa disposizione che è stabilita dall'articolo 17 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 (sistemazione dei contratti di guerra), demandando al Ministro del tesoro la determinazione dei compensi da corrispondere al Presidente e ai membri del Comitato, di cui all'articolo 7.

Art. 10. — Stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo sono soppressi gli uffici militari che finora hanno trattato solo una branca delle requisizioni alleate, precisamente quella relativa agli immobili, essendo venute meno le ragioni che determinarono, a suo tempo, la necessità di servirsi di essi.

Vengono, inoltre, dettate le norme per disciplinare l'eventuale mantenimento in servizio del personale civile non di ruolo, addetto agli uffici alla data del 30 aprile 1948. Sempre nell'interesse del servizio e per motivi di equità si dispone che gli ufficiali di complemento trattiene alle armi per il funzionamento di detti uffici militari, possano essere trattiene in servizio per altri 4 mesi, prima di essere collocati in congedo definitivo.

Art. 11. — L'articolo detta norme circa il pagamento delle spese dei servizi centrali e periferici, ivi comprese quelle inerenti agli uffici militari, i cui beni mobili in dotazione vengono assunti in carico dall'Amministrazione del Tesoro.

Art. 12. — Sulla considerazione che lo Stato ha l'interesse di accertare definitivamente l'onere complessivo derivante dal risarcimento dei danni in questione, sembra opportuno fissare un termine oltre il quale non sia più consentito avanzare domanda di liquidazione di indennità. Essendo trascorso oltre un quinquennio dalla cessazione delle operazioni belliche, infatti, non sembra giustificabile che coloro che non abbiano ancora presentata richiesta di indennizzo, possano differire a tempo indeterminato l'esercizio di tale loro facoltà. Appare, pertanto, che il termine di quattro mesi sia del tutto rispondente alle esigenze di giustizia.

Art. 13. — La disposizione detta norme di carattere transitorio.

Il 2° comma vuole evitare che coloro i quali abbiano già riscosso indennizzo avanzino nuove richieste per ottenere maggiori liquidazioni.

Il 3° comma mantiene ferma la riserva già racchiusa nel D. L. C. P. S. 6 settembre 1946, n. 226, distaccando dalla sfera di applicazione delle vigenti norme sui danni di guerra i danni causati da azioni non di combattimento delle Forze armate alleate; danni, questi ultimi, che

attualmente sono previsti dal decreto legislativo n. 451, e che, con l'abrogazione di questo, ricadranno sotto la disciplina della presente legge.

Art. 14. — La norma riconduce sotto la disciplina generale di cui al presente schema an-

che la liquidazione delle indennità per le requisizioni alleate di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 46 e al decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, non sussistendo motivi che ne giustifichino una diversa regolamentazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Può essere concessa un'indennità:

a) per le requisizioni di beni mobili e immobili ordinate direttamente dalle Forze armate alleate o per mezzo di Autorità italiane;

b) per i servizi prestati alle Forze armate alleate;

c) per i beni mobili acquistati dalle Forze armate alleate direttamente o per mezzo di Autorità italiane;

d) per i danni, immediati e diretti, causati ai beni requisiti dalle requisizioni di cui alla lettera *a)*;

e) per i danni, immediati e diretti, causati da atti non di combattimento, dolosi o colposi, delle Forze armate alleate;

f) per i danni, immediati e diretti, causati da automezzi tedeschi e non risarcibili in base alle norme sui danni di guerra.

È devoluto al Ministero del tesoro il compito di accertare se si verificano le ipotesi indicate nel precedente comma; di determinare la misura dell'indennizzo secondo equità e in base ai criteri di massima di cui all'articolo seguente; di provvedere alla liquidazione e al pagamento dell'indennizzo.

Il provvedimento ministeriale di liquidazione è adottato sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7.

Art. 2.

Il Ministero del tesoro, al fine di determinare la misura della indennità, ha riguardo, in via di massima:

1) nei casi in cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, e per quanto attiene ai danni alle cose di cui alle lettere *e)* ed *f)* ai prezzi legali o, in mancanza, ai prezzi correnti al 30 giugno 1943, moltiplicati per il coefficiente 5;

2) nel caso di cui alla lettera *d)* allo stato del bene requisito e ai valori correnti alla data di restituzione del bene medesimo;

3) nel caso di cui alle lettere *e)* ed *f)*, se trattasi di danno alla persona, ai criteri stabiliti per gli infortuni sul lavoro del regio decreto-legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, in quanto applicabili. L'indennizzo si calcola capitalizzando — in base al salario massimo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14 — la rendita spettante in caso di inabilità all'infortunato o in caso di morte ai superstiti e moltiplicando il capitale, così ottenuto, per un coefficiente determinato discrezionalmente dall'Amministrazione fra quello minimo e quello massimo stabiliti nell'allegata tabella in rapporto alla categoria professionale alla quale appartiene o apparteneva la persona infortunata.

Il Ministero del tesoro ha riguardo, inoltre, in via di massima, nei casi di liquidazione di danni alla persona, alle condizioni finanziarie del richiedente; nei casi di danni alle cose, oltre che alle condizioni degli interessati, anche alla destinazione della cosa danneggiata, asportata o distrutta.

Art. 3.

L'indennità per i danni di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* del 1° comma dell'articolo primo non è cumulabile con altro indennizzo o beneficio di qualsiasi natura, eventualmente spettante per lo stesso fatto, a carico dello Stato.

Se l'indennizzo o beneficio predetto è a carico di Enti pubblici o di privati ed è inferiore all'indennità liquidabile ai sensi della presente legge nei casi menzionati nel presente comma, la indennità può essere concessa limitatamente alla eccedenza; se è pari o superiore nessuna indennità può essere concessa.

Art. 4.

L'Intendenza di finanza nella cui giurisdizione è sorto il rapporto o si è verificato il fatto che dà luogo alla richiesta di indennizzo, compie la istruttoria relativa alla richiesta medesima avvalendosi, per la valutazione dei beni, servizi o danni, dell'opera dell'Ufficio tecnico erariale.

Entro il limite di 2 milioni per ciascuna delle ipotesi di cui all'articolo 1 la liquidazione ed i pagamenti degli indennizzi sono effettuati dalle Intendenze di finanza con la facoltà di cui al 2° comma dell'articolo stesso.

Le Intendenze di finanza presenteranno rendiconti trimestrali, a norma della legge sulla contabilità generale dello Stato, per i fondi che dal Ministero del tesoro sono ad esse accreditati per i pagamenti degli indennizzi che sono competenti a liquidare.

Art. 5.

Contro la liquidazione dell'indennità compiuta dalla Intendenza di finanza può essere proposto ricorso, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro del tesoro che decide sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 7.

Art. 6.

Il Ministro del Tesoro, può concedere un acconto, fino al massimo dell'80 per cento, sull'indennizzo determinato in base a valutazioni provvisorie dell'Ufficio tecnico erariale competente, se questo per difficoltà di carattere obiettivo non è in grado di procedere senz'altro alla valutazione definitiva.

L'acconto può essere concesso dall'Intendenza di finanza, se competente ai sensi del 2° comma dell'articolo 4.

Art. 7.

Presso il Ministero del tesoro è istituito un Comitato competente a dare parere nei casi previsti nella presente legge, e, inoltre, a richiesta del Ministero stesso, su ogni questione attinente alla materia disciplinata dalla legge medesima.

Art. 8.

Il Comitato di cui al precedente articolo è costituito con decreto del Ministro del tesoro ed è composto di un Consigliere di Stato, Presidente, di un magistrato dell'Ordine giudiziario di grado IV, di un Consigliere della Corte dei conti, di un sostituto Avvocato generale dello Stato, di tre rappresentanti del Ministero del tesoro, di cui uno della Ragioneria generale dello Stato, di un rappresentante del Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali) e di un rappresentante del Ministero della Difesa-Esercito (Direzione generale del genio militare).

I detti rappresentanti sono scelti fra i funzionari di ruolo delle rispettive Amministrazioni, di grado non inferiore al VI.

Il direttore dell'Ufficio requisizioni e danni ha facoltà di assistere alle sedute del Comitato.

Il Presidente ha facoltà di fare assistere alle sedute del Comitato altri funzionari di ruolo di specifica competenza, per riferire su questioni di carattere particolare.

Detti funzionari sono designati con decreto del Ministro del tesoro, con il benestare della rispettiva Amministrazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del Tesoro che, in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da altro funzionario dello stesso Ministero.

Art. 9.

Per sopperire alle spese necessarie per il funzionamento dei servizi centrali e periferici di cui alla presente legge il Ministero del tesoro è autorizzato ad applicare una ritenuta del 2

per cento su ogni somma pagata, da imputare ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Detta ritenuta non si applica per i pagamenti degli indennizzi per i danni alle persone di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 1.

Il Ministro del tesoro stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondere al Presidente e ai membri del Comitato, ai funzionari che assistono alle sedute del Comitato ed al segretario del Comitato stesso.

Art. 10.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio centrale di controllo costituito alle dipendenze della Direzione generale del genio militare e gli Uffici periferici di requisizioni alleate, istituite alle dipendenze della predetta Direzione generale del genio militare sono soppressi.

Il personale militare trattenuto o richiamato in temporaneo servizio presso gli Uffici di requisizioni alleate di cui al comma precedente è collocato in congedo.

Tuttavia detto personale, che sia in servizio presso uffici indicati da data anteriore al 30 aprile 1948, può essere mantenuto in servizio nell'attuale destinazione per non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi i quali sarà collocato in congedo.

Il personale civile non di ruolo che prestava regolare servizio alla data del 30 aprile 1948 presso gli Uffici di cui al 1° comma, è trattenuto alle dipendenze del Ministero del tesoro, per l'espletamento dei servizi centrali e periferici occorrenti per l'attuazione della presente legge, ma soltanto entro i limiti delle necessità inerenti ai servizi medesimi.

Gli Uffici tecnici erariali provvederanno all'espletamento dei servizi tecnici finora affidati ai soppressi Uffici periferici di requisizioni alleate, ed a quelle altre incombenze che, d'intesa col Ministero delle finanze (Direzione generale del catasto e dei Servizi tecnici erariali), potranno essere loro affidate dal competente servizio del Ministero del tesoro.

Art. 11.

Il Ministero del tesoro provvederà direttamente al pagamento con propri fondi delle

spese occorrenti per il funzionamento dei servizi centrali, ivi comprese quelle per competenze, missioni, compensi straordinari ed eccezionali e simili del personale e, anche mediante ordini di accreditamento a favore degli Intendenti di finanza e degli Uffici tecnici erariali, delle spese occorrenti per il funzionamento dei servizi periferici, nonché delle spese ancora da liquidare a favore del personale che prestava servizio presso gli Uffici militari.

I beni mobili in dotazione ai soppressi Uffici di cui all'articolo 10, acquistati con fondi attinti sui capitoli amministrati dal Ministero del tesoro, passano in assegnazione ed in carico a detto Ministero.

Art. 12.

Le domande di pagamento della indennità di cui all'articolo 1 ed al successivo articolo 14 devono essere presentate alla Intendenza di finanza — competente ai sensi dell'articolo 4, primo comma — entro quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge a pena di decadenza.

Art. 13.

Il decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451 è abrogato.

Non può essere accordata nessuna integrazione degli indennizzi liquidati dalle Autorità alleate, oppure dalla Amministrazione italiana in base al predetto decreto legislativo n. 451, e già riscossi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nell'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 6 settembre 1946, n. 226, in luogo delle disposizioni del regio decreto legislativo 21 maggio 1946, n. 451, devono intendersi richiamate le disposizioni della presente legge.

Art. 14.

La presente legge si applica anche alla liquidazione:

a) dell'indennità per la requisizione in uso, da parte delle Autorità alleate, degli autoveicoli e rimorchi che dalle dette autorità sono

stati riconsegnati alla Amministrazione italiana, ovvero sono stati restituiti direttamente ai proprietari;

b) dell'indennità per la requisizione in proprietà, da parte delle Autorità alleate, di autoveicoli, di rimorchi e di accessori, in genere, di autoveicoli;

c) dell'indennità per il deterioramento degli autoveicoli e rimorchi contemplati nella lettera a).

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 1°

febbraio 1945, n. 46, e del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 149, in quanto concernenti la liquidazione delle predette indennità.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI MOLTIPLICAZIONE DI CUI ALL'ART. 3

CATEGORIA PROFESSIONALE	COEFFICIENTE MINIMO	COEFFICIENTE MASSIMO
Operaio non qualificato	2,50	4,50
Bracciante agricolo		
Operaio qualificato	3,75	5 —
Coltivatore diretto		
Operaio specializzato	4 —	5,50
Artigiano		
Impiegato	4,25	6 —
Piccolo proprietario		
Piccolo imprenditore		
Funzionario	4,50	6,50
Professionista		
Medio e grande proprietario		
Medio e grande imprenditore		